

La repressione dei crimini internazionali

1. L'esercizio della giurisdizione penale



Nozioni di Diritto internazionale penale

Sommario

1. La giurisdizione penale statale
2. La giurisdizione penale internazionale
3. I rapporti tra Consiglio di sicurezza e CPI
4. Il *ne bis in idem*: un principio regolatore dei rapporti tra giurisdizioni nazionali e internazionali?
5. La giurisdizione penale sul crimine di aggressione in base allo Statuto CPI
6. Corte Penale Internazionale *illustrata*

1. La giurisdizione penale statale

a) Titoli tradizionali di giurisdizione

- **Principio di territorialità:** lo Stato ha competenza a giudicare quando il reato è commesso in un territorio soggetto alla sua giurisdizione o a bordo di una nave o di un aeromobile immatricolati in tale Stato.
- **Principio di nazionalità attiva:** lo Stato ha competenza a giudicare quando il presunto autore del reato è un cittadino di tale Stato o, se tale Stato lo ritiene opportuno, un apolide che risiede abitualmente nel suo territorio.
- **Principio di nazionalità passiva:** lo Stato ha competenza a giudicare quando la vittima è un cittadino di tale Stato.

**b) Un titolo sussidiario di giurisdizione:
la giurisdizione penale universale**

Diritto internazionale generale:

Ogni Stato può (*facoltà non obbligo*) procedere alla punizione di un individuo a prescindere da qualunque collegamento del crimine con lo Stato del foro.



Giurisdizione penale universale assoluta

- la giurisdizione può essere esercitata anche in assenza del presunto criminale
- la giurisdizione può essere esercitata anche qualora il presunto criminale sia stato catturato illegittimamente all'estero (v. il caso del criminale nazista *Eichmann*, catturato dai servizi segreti israeliani in Argentina senza l'autorizzazione di quest'ultimo stato e poi processato in Israele)

Giurisdizione penale universale *condizionata*

IDI, *Universal criminal jurisdiction with regard to the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes*, risoluzione del 2005:

- presenza del presunto autore del crimine nel territorio dello Stato del foro
- ogni Stato che esercita la custodia su un presunto criminale deve, prima di iniziare un procedimento sulla base della giurisdizione universale, chiedere allo Stato in cui è stato commesso il crimine o lo Stato di nazionalità della persona interessata se è disposta a perseguire quella persona, a meno che questi non siano manifestamente non disposti o incapaci di processarlo. Esso deve inoltre tener conto della competenza dei tribunali penali internazionali.
- ogni Stato che esercita la custodia su un presunto criminale, esclusivamente sulla base della giurisdizione universale, deve considerare attentamente e, se del caso, concedere l'extradizione richiestagli da uno Stato avente un legame significativo, in primo luogo sulla base della territorialità o della nazionalità, con il crimine, l'autore del crimine o la vittima, a condizione che tale Stato è chiaramente in grado e disposto a perseguire il presunto criminale.

African Union Model National Law on Universal Jurisdiction over International Crimes (2012)

- Accettazione del principio di giurisdizione universale condizionata:
 - la giurisdizione può essere esercitata in relazione ad ogni persona che abbia commesso un crimine internazionale indipendentemente dal luogo e dalla nazionalità della vittima
 - il giudice nel decidere la sua giurisdizione deve valutare se accordare la priorità allo Stato nel cui territorio si presume sia stato commesso il crimine, purché quest'ultimo non mostri un difetto di volontà o sia incapace a perseguire il crimine
 - il sospettato deve essere presente nel territorio dello Stato del foro
- Crimini per i quali è prevista la giurisdizione universale: Genocidio, Crimini contro l'umanità, Crimini di guerra, Pirateria, Traffico di droga e Terrorismo
- Lo Stato del foro deve salvaguardare le immunità garantite dal diritto nazionale e dal diritto internazionale => fermando i procedimenti penali
- Per i crimini in questione devono essere garantita l'extradizione
- Il diritto nazionale deve prevedere una ampia cooperazione con gli Stati terzi nella forma di mutua assistenza giudiziaria per:
 - assumere prove o dichiarazioni da persone;
 - b) effettuare la notifica di atti giudiziari;
 - c) eseguire perquisizioni e sequestri;
 - d) esaminare oggetti e siti;
 - e) fornire informazioni ed elementi di prova;
 - f) fornire originali o copie certificate di documenti e registri, compresi quelli bancari, finanziari, aziendali o commerciali;
 - g) identificare, rintracciare o confiscare proventi, beni, strumentali o altre cose per scopi probatori e di conservazione.

Diritto internazionale convenzionale:

Nessuna codificazione del principio di giurisdizione universale assoluta o condizionata.

A livello convenzionale sono previsti i seguenti principi:

- **principio *aut dedere aut judicare***: o estradare o giudicare; in caso di assenza di richiesta di estradizione lo Stato nel cui territorio si trova il presunto criminale ha l'obbligo di giudicare (es. nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 sul diritto umanitario; nel Draft Articles - Prevention and punishment of crimes against humanity (2019))
- **principio della “tripla alternativa”**: estradare o giudicare o consegnare ad un tribunale internazionale competente (es. Convenzione ONU sulle sparizioni forzate)

Dalla clausula *aut dedere aut judicare* può discendere un obbligo implicito di prevedere un titolo di giurisdizione universale.

Un esempio:

Art. 7, par. 2, *Draft Articles - Prevention and punishment of crimes against humanity* (2019): “Each State **shall also take the necessary measures to establish its jurisdiction** over the offences covered by the present draft articles **in cases where the alleged offender is present in any territory under its jurisdiction and it does not extradite or surrender the person** in accordance with the present draft articles”.



Commentario all'articolo: “... In such a situation, even if the crime was not committed in its territory, the alleged offender is not its national and the victims of the crime are not its nationals, the State nevertheless is obliged to establish jurisdiction given the presence of the alleged offender in territory under its jurisdiction. ...”.

2. La giurisdizione penale internazionale

a) Tribunali penali internazionali

Tribunali *ad hoc* istituiti dal Consiglio di Sicurezza sulla base del Capitolo VII della Carta ONU:

Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY)

Tribunale penale internazionale per il Ruanda (ICTR)



International Residual Mechanism for Criminal Tribunals (IRMCT)

Tribunali istituiti a carattere universale mediante un accordo tra Stati:

Corte penale internazionale (ICC)

Tribunali penali a carattere regionale istituiti mediante un accordo tra Stati:

Unione Africana: Sezione di diritto internazionale penale della Corte africana di giustizia e dei diritti umani e dei popoli (non in funzione)

b) Tribunali penali “ibridi”

Tribunali “ibridi” nati da un accordo tra le Nazioni Unite e lo Stato territoriale

Tribunali internazionali

(cioè tribunali speciali non incorporati in un sistema giudiziario statale):

- **Corte Speciale per la Sierra Leone**
- **Tribunale Speciale per il Libano** (tuttavia, l'accordo è stato reso vincolante con una risoluzione del Consiglio di sicurezza adottata sulla base del Capitolo VII Carta ONU)

Tribunali interni

(cioè tribunali speciali incorporati in un sistema giudiziario statale):

- **Camere straordinarie per la Cambogia**

**Tribunali “ibridi” nati da un accordo
tra altre organizzazioni internazionali e lo Stato territoriale**

tra Unione Africana
e Stato territoriale

**Camere
straordinarie
africane (Senegal)**

non incorporate nel
sistema giudiziario
statale

tra Unione europea
(missione EULEX)
e Stato territoriale

**Camere speciali
per il Kosovo**

incorporate nel
sistema giudiziario
statale

dell’Alto
rappresentante per
la Bosnia-
Erzegovina

**War Crimes
Chamber**

incorporato nel
sistema giudiziario
statale

**Tribunali “ibridi” istituiti per
esclusiva volontà dell’autorità di governo di uno Stato
e incorporati nel sistema giudiziario statale**

dalla United Nations Transitional Administration
in East Timor (UNTAET) - organo di governo del paese prima
dell’indipendenza

Special Panels of the Dili District Court

dalla Autorità Provvisoria della Coalizione multinazionale, a guida
USA, stabilita in Iraq nel 2003 dopo l’invasione e la caduta del regime
di Saddam Hussein

Tribunale Supremo Iracheno

dal Bangladesh

International Crimes Tribunal Bangladesh

dalla Repubblica Centrafricana

Corte penale speciale

Elementi distintivi dei tribunali “ibridi”:

- **Base giuridica:** nascono generalmente attraverso un atto internazionale, più raramente attraverso un atto legislativo nazionale
- **Diritto applicabile:** applicano direttamente il diritto internazionale *oppure* il diritto interno interpretato alla luce del diritto internazionale
- **Composizione:** giudici sono esclusivamente di nazionalità diversa da quella dello Stato territoriale *oppure* composizione mista (giudici dello Stato territoriale e giudici di altri Stati)
- **Finanziamento:** generalmente finanziamenti delle Nazioni Unite e/o donazioni di Stati terzi, più raramente attraverso finanziamenti da parte dello Stato territoriale e/o donazioni di Stati terzi

c) Competenza dei tribunali penali internazionali

	<i>Ratione loci</i>	<i>Ratione personae</i>	<i>Ratione temporis</i>
Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (TPIY)	territorio dell'ex Jugoslavia	persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario	dal 1991
Tribunale penale internazionale per il Ruanda (TPIR)	territorio del Ruanda e su cittadini ruandesi per gravi violazioni commesse nel territorio degli Stati vicini	persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario	tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1994

Corte penale internazionale (CPI)

Art. 11 Statuto:

- Non può essere competente in nessun caso in relazione ad eventi accaduti prima del 1° luglio 2002, data di entrata in vigore dello Statuto.
- Per lo Stato che diviene parte dello Statuto dopo il 1° luglio 2002, la CPI ha competenza solo riguardo ai fatti verificatisi successivamente all'entrata in vigore dello Statuto per lo Stato medesimo, salvo che quest'ultimo non abbia accettato la competenza della CPI anche per il periodo precedente alla sua adesione.
- Uno Stato non parte allo Statuto tramite dichiarazione può accettare la giurisdizione della CPI per un determinato crimine.



Art. 12, par. 1, Statuto:

- Lo Stato che diviene parte del presente Statuto accetta con tale atto la competenza della Corte.

d) Rapporti tra giurisdizioni penali nazionali e internazionali

TPIY e TPIR: Principio della primazia della giurisdizione

- Gli Statuti del TPIY (art. 9) e del TPIR (art. 8) riconoscono una **competenza concorrente** fra il Tribunale internazionale e le giurisdizioni nazionali, potendo entrambe giudicare sui crimini in questione. Tuttavia, si stabilisce espressamente la **primazia del Tribunale internazionale**, il quale, in ogni stato e grado del processo, può chiedere ufficialmente alle giurisdizioni nazionali di spogliarsi della competenza in suo favore.



Rule 11 bis del Regolamento di procedura e prova del TPIY: la *Referral Bench* del TPIY ha il potere di deferire un caso allo Stato:

- 1) nel cui territorio il crimine è stato commesso; o
- 2) nel quale l'accusato è stato arrestato; o
- 3) nello Stato che avendo la giurisdizione, è disposto e preparato ad accettare il caso.

Nel decidere sul deferimento, la *Referral Bench* prende in considerazione la gravità del crimine e il livello di responsabilità del accusato.

La *Referral Bench* può ordinare il deferimento *proprio motu* o su richiesta del Procuratore.

CPI: Principio della complementarità della giurisdizione

- Preambolo dello Statuto CPI: “è dovere di ogni Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili dei crimini internazionali”



- Art. 1 Statuto CPI: la Corte “è **complementare alla giurisdizione penale nazionale**”



- Art. 17 Statuto CPI: la Corte determina che un caso è improcedibile “a meno che” non vi sia un “**difetto di volontà**” dello Stato di perseguire il crimine o una “**incapacità**” dello Stato di perseguire il crimine.
- Art. 5 Statuto CPI: “La giurisdizione della Corte deve essere limitata ai **crimini più gravi**, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale. (...)”

“difetto di volontà” dello Stato di perseguire il crimine:

- a) il procedimento nazionale è o è stato condotto, ovvero la decisione dello Stato è stata adottata, nell'intento di proteggere la persona interessata dalla responsabilità penale per i crimini di competenza della Corte;
- b) il procedimento nazionale ha subito un ritardo ingiustificato che, date le circostanze, è incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia;
- c) il procedimento nazionale non è stato, o non è condotto in modo indipendente o imparziale, ed è stato, o è condotto in modo tale da essere - date le circostanze - incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.



Cosa accade quando lo Stato dichiara di non voler processare un presunto criminale e chiede alla CPI di esercitare la sua giurisdizione?

L'ipotesi non è contemplata tra quelle relative al “difetto di volontà”.



- Nel 2004 l'Uganda e nel 2014 la Rep. Centrafricana deferiscono, rispettivamente, delle situazioni alla CPI → La CPI ha affermato che quando uno Stato dichiara esplicitamente di non voler processare un presunto criminale, questo è sufficiente alla Corte per dichiarare il caso ammissibile.

“incapacità” dello Stato di perseguire il crimine:

- a causa di un totale o sostanziale collasso ovvero della indisponibilità del proprio sistema giudiziario interno, lo Stato non ha la capacità di ottenere la presenza dell'imputato o le prove e testimonianze necessarie, ovvero sia in qualunque altro modo incapace a svolgere il procedimento instaurato



Lo Statuto descrive casi di “incapacità fattuale”.

- **Nella nozione di “incapacità” si potrebbe far rientrare anche il caso di “incapacità giuridica”, ovvero i) mancanza di adattamento dell’ordinamento di uno Stato allo Statuto della CPI; ii) esistenza di leggi di amnistia nell’ordinamento statale di riferimento?**

“crimini più gravi”, motivo di allarme per l’intera comunità internazionale:

- In primo luogo, tutti i crimini fondamentali (*core crimes*) che rientrano nell'ambito di applicazione dello Statuto sono gravi, nel senso che si tratta dei reati più gravi.
- Lo scopo dell’art. 17, par. 1, lett. d), dello Statuto è unicamente quello di filtrare e limitare i tipi di casi che devono essere trattati dalla CPI ai soli **crimini più orrendi**, quelli che si riflettono anche nel Preambolo dello Statuto e **che «minacciano la pace, la sicurezza e il benessere del mondo»**. Ciò si collega anche al carattere della CPI, la quale è un tribunale sussidiario che esercita solo una giurisdizione complementare.
- Per determinare quando un crimine è abbastanza grave da essere trattato a livello internazionale, è necessario un **test di gravità** con criteri specifici. Ai sensi dell’art. 19, par. 1, dello Statuto e dell’art. 58 del Regolamento di procedura e prova, questo test fa parte della questione dell'ammissibilità e deve quindi essere condotto preliminarmente all'esame di merito del caso.



... caso *Lubanga* (2006)

- La Camera preliminare I ha stabilito che **la soglia di gravità è raggiunta ogni volta che una condotta è sistematica o su larga scala e provoca allarme sociale. Inoltre, solo l'esercizio della giurisdizione verso gli atti compiuti dai leader più anziani, cioè di alto rango, favorirebbe l'effetto deterrente posto dalla CPI.**
- Entrambi i criteri, tuttavia, non sono stati ritenuti appropriati dalla Camera d'Appello che, da un lato, ha affermato che **l'«allarme sociale» implica un elemento soggettivo piuttosto che la necessaria gravità oggettiva ed è quindi un criterio inadatto. D'altra parte, la restrizione ai leader più anziani avrebbe potuto ostacolare gravemente il ruolo preventivo, o deterrente, della CPI e, per questo motivo, è stato respinto come criterio.** Sfortunatamente, la Camera d'Appello non ha offerto un test alternativo nella sua sentenza.

... caso *Al Hassan* (2020)

- In tale occasione, la Camera d'Appello ha affermato che i parametri del «caso» ai sensi dell'art. 17(1)(d), dello Statuto sono definiti da **«tutte le circostanze di un caso, compreso il contesto dei crimini e le accuse complessive contro l'indagato»**. Inoltre, secondo la Camera, **«la valutazione della gravità ai sensi dell'art.17(1)(d) dello Statuto deve essere fatta caso per caso. Essa comporta una valutazione olistica di tutti i criteri quantitativi e qualitativi pertinenti, compresi alcuni dei fattori rilevanti per la determinazione della pena di un condannato»**.
- In questo modo, la Camera ha approvato l'approccio che la Camera preliminare I aveva sviluppato dopo la sentenza della Camera d'Appello del 2006. All'epoca, aveva considerato diversi fattori come guida alla valutazione della gravità, ad esempio **l'entità del danno causato, il grado di intenzionalità o le modalità di commissione del reato**.

La procedura di ammissibilità di un caso (art. 18 Statuto CPI)

Quando un'indagine è avviata:

- Il Procuratore la notifica “a tutti gli Stati Parti e a quegli Stati che [...] normalmente eserciterebbero la giurisdizione sui crimini in questione”



- Entro 1 mese dalla ricezione della notifica, uno Stato può informare la Corte che sta investigando o che ha investigato sui propri cittadini o altre persone sottoposte alla sua giurisdizione



- Il Procuratore sospende l'indagine su tali persone, a meno che la Camera preliminare, su sua istanza, non decida di autorizzarla



- Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre appello alla Camera d'Appello contro una decisione della Camera preliminare

3. I rapporti tra Consiglio di Sicurezza e CPI

1. Il potere di attivare la giurisdizione della CPI (c.d. *referral*)

Art. 13, lett. b), Statuto CPI:

“il Consiglio di Sicurezza, nell'ambito delle azioni previste dal Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, segnala al Procuratore una situazione nella quale uno o più di tali crimini appaiono essere stati commessi”



- l'effetto della norma è di consentire alla CPI di esercitare la propria giurisdizione
- la norma implica che lo Statuto sia applicabile «nella sua interezza» alla situazione deferita alla Corte, e che il paese interessato, pur non essendo parte contraente dello Statuto abbia «diritti e doveri simili a quelli degli Stati parti dello Statuto»

=> S/RES/1593(2005): deferimento al Procuratore della situazione in Darfur

=> S/RES/1970 (2011): deferimento al Procuratore della situazione in Libia

Proposte di riforma della norma sul *referral*:

- Una maggioranza di Stati, compresi i membri del P5, Francia e Regno Unito, sostiene una limitazione volontaria del veto da parte dei P5, i quali dovrebbero volontariamente astenersi dall'usarlo di fronte a genocidi, crimini contro l'umanità e gravi crimini di guerra.
- Aggiramento totale del Consiglio di Sicurezza in caso di stallo dell'organo: Stati parte dello Statuto di Roma potrebbero emendare lo Statuto per consentire anche all'Assemblea Generale, che agisce in base alla risoluzione "*Uniting for Peace*", di deferire una situazione alla CPI.

2. Il potere di disattivare la giurisdizione della CPI (c.d. *deferral*)

Art. 16 Statuto CPI:

“Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità.”

=> S/RES/1422(2002) e S/RES/1487(2003): relativa al deferimento di indagini o dell'esercizio dell'azione penale a carico del personale delle operazioni di peacekeeping

- **Risoluzioni non riconducibili al potere di *deferral*, ma con effetti sospensivi dell'attività giurisdizionale della Corte:**
 - Ris. 1497 (2003): “7. *Decides* that current or former officials or personnel from a contributing State, which is not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court, shall be subject to the exclusive jurisdiction of that contributing State for all alleged acts or omissions arising out of or related to the Multinational Force or United Nations stabilization force in Liberia, unless such exclusive jurisdiction has been expressly waived by that contributing State;”
 - Ris. 1593 (2005): “6. *Decides* that nationals, current or former officials or personnel from a contributing State outside Sudan which is not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court shall be subject to the exclusive jurisdiction of that contributing State for all alleged acts or omissions arising out of or related to operations in Sudan established or authorized by the Council or the African Union, unless such exclusive jurisdiction has been expressly waived by that contributing State;”
 - Ris. 1970 (2011): “6. *Decides* that nationals, current or former officials or personnel from a State outside the Libyan Arab Jamahiriya which is not a party to the Rome Statute of the International Criminal Court shall be subject to the exclusive jurisdiction of that State for all alleged acts or omissions arising out of or related to operations in the Libyan Arab Jamahiriya established or authorized by the Council, unless such exclusive jurisdiction has been expressly waived by the State”

4. Il *ne bis in idem*:
un principio regolatore dei rapporti
tra giurisdizioni nazionali e internazionali?

Il principio del *ne bis in idem* è tutelato nei trattati sui diritti umani come “diritto umano”.

Art. 4 Protocollo n. 7 della CEDU

«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.

3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione».



Il principio del *ne bis in idem* non è un principio regolatore dei rapporti tra diversi ordinamenti giuridici.

Il principio del *ne bis in idem* negli Statuti dei tribunali penali internazionali

TPIY e TPIR

- **Effetto preclusivo per la giurisdizione nazionale del giudicato anteriore (di assoluzione o di condanna) ogni volta che la sentenza provenga da un giudice internazionale:** nel caso di procedimenti già definiti dal TPIY, l'infrazione statale del divieto di *ne bis in idem* può essere sottoposta all'attenzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su segnalazione del Presidente del Tribunale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di procedura e prova. Un'analogia norma è contemplata dal Regolamento di procedura e prova del TPIR (art. 13).

- **Qualora il primo giudizio sia emesso da un giudice nazionale, il principio in questione in genere subisce un affievolimento:** non può essere impedito un ulteriore procedimento dinanzi ad un tribunale internazionale; tuttavia, la rilevanza del precedente giudicato di un tribunale statale incide sul *quantum* della pena da infliggere all'autore del crimine, dovendosi tener conto della detenzione già scontata per il medesimo atto criminale su base della sentenza statale (v. art. 10, par. 3, Statuto TPIY e art. 9, par. 3, Statuto TPIR).

Art. 20 Statuto CPI

“1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, nessuno può essere giudicato dalla Corte per atti costitutivi di crimini per i quali è stato precedentemente condannato o assolto dalla Corte stessa.

2. Nessuno può essere giudicato da una diversa giurisdizione per [un crimine di competenza della Corte] per il quale è già stato condannato o assolto dalla Corte.

3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa giurisdizione per condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6, 7, 8 o 8bis, può essere giudicato dalla Corte solo se il procedimento di fronte all'altra giurisdizione:

a) mirava a sottrarre la persona interessata alla sua responsabilità penale per crimini di competenza della Corte; o

b) in ogni caso non era stato condotto in modo indipendente ed imparziale, nel rispetto delle garanzie previste dal diritto internazionale, ma invece era stato condotto in modo da essere incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia”.

5. La giurisdizione penale sul crimine di aggressione secondo lo Statuto CPI

*Emendamenti adottati dalla
Conferenza di revisione del 2010*

(ratificati da soli 41 Stati alla data del 13 ottobre 2021)

1. Esercizio della giurisdizione da parte della CPI

Segnalazione di uno Stato parte (*State referral*) o *proprio motu* (art. 15 bis Statuto CPI):

- La Corte può esercitare la propria giurisdizione solo sui crimini di aggressione commessi 1 anno dopo la ratifica o l'accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati Parti, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati parte richiesta per l'adozione di un emendamento allo Statuto (v. **Resolution ICC-ASP/16/Res.5, *Activation of the jurisdiction of the Court over the crime of aggression, 14 dicembre 2017***: la data indicata da cui la giurisdizione della CPI è attivata è il 17 luglio 2018).
- La Corte può, a norma dell'art. 12 dello Statuto, esercitare la sua competenza nei confronti di un crimine di aggressione derivante da un atto di aggressione da parte di uno Stato contraente a meno che tale Stato parte abbia già detto che non accetta tale competenza presentando una dichiarazione al cancelliere. Il ritiro di tale dichiarazione può essere effettuata in qualsiasi momento e deve essere riconsiderata dallo Stato parte entro tre anni.
- Con riferimento ad uno Stato non parte allo Statuto, la Corte non esercita la giurisdizione sul crimine di aggressione, quando esso è commesso da cittadini di tale Stato o sul suo territorio.

- Se il Procuratore conclude che vi è un **ragionevole fondamento per avviare un'indagine** su un crimine di aggressione, verifica in primo luogo se il Consiglio di sicurezza ha constatato l'esistenza di un atto di aggressione commesso dallo Stato in causa. Il Procuratore notifica al Segretario generale dell'ONU la situazione portata dinanzi alla Corte, aggiungendo ogni informazione e documento utile.
- Quando il Consiglio di sicurezza ha constatato un atto di aggressione, il Procuratore può avviare un'indagine su tale crimine.
- Nel caso in cui una simile constatazione non venga effettuata entro 6 mesi dalla data della notifica, il Procuratore può avviare un'indagine per crimine di aggressione, a condizione che la Sezione preliminare della CPI autorizzi l'apertura di un'indagine per crimine di aggressione secondo la procedura fissata dall'art. 15 e che il Consiglio di sicurezza non abbia deciso diversamente conformemente all'art. 16 (c.d. *deferral*).
- **La determinazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla CPI non pregiudica accertamenti effettuati dalla stessa Corte, ai sensi del suo Statuto.**

Segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza (c.d. referral):

- La CPI potrà esercitare la propria giurisdizione sulla base di una segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza in conformità all'art. 13, par. b), dello Statuto unicamente su crimini di aggressione commessi dopo il 17 luglio 2018.
- È inteso che sulla base di una segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza e in virtù dell'art. 13, par. b), dello Statuto, la Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione a prescindere dal fatto che lo Stato in causa abbia o meno accettato la competenza della Corte in proposito.

2. Esercizio della giurisdizione da parte delle giurisdizioni nazionali

- Gli emendamenti dello Statuto della CPI che hanno ad oggetto la definizione di atto di aggressione e di crimine di aggressione valgono esclusivamente ai fini dello Statuto.
- Gli emendamenti non vanno interpretati in alcun modo come limitazione o pregiudizio delle regole esistenti o in formazione di diritto internazionale per fini diversi dallo Statuto della CPI.
- Gli emendamenti non devono essere interpretati in modo tale da ritenere che creino un diritto o l'obbligo di esercitare la giurisdizione nazionale in relazione a un atto di aggressione commesso da un altro Stato.

Focus

Il crimine di aggressione alla luce del conflitto russo-ucraino

- La competenza della CPI per il crimine di aggressione dipende dalla sua accettazione tanto dallo Stato territoriale quanto dallo Stato nazionale (in questo caso la Federazione Russa), oppure il Consiglio di Sicurezza può chiedere l'intervento della CPI, ma c'è un ostacolo in questo caso, il diritto di veto della Russia.
- L'aggressione è stata accertata dalla Risoluzione del 2 febbraio 2022 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite adottata con 141 voti favorevoli, 35 astenuti e 5 contrari, ma questa decisione non incide in alcun modo sulla competenza della CPI.
- *Special Tribunal for the Punishment of the Crime of Aggression Against Ukraine?* *Contra*: tribunale dei vincitori contro i vinti; proposto dagli stessi Stati che non hanno accettato la competenza della CPI sull'aggressione; problema delle immunità degli organi statali che verrebbe meno solo in caso di tribunali istituiti ex Capitolo VII Carta ONU o di CPI (*Arrest Warrant* case); alti costi di funzionamento

- **Esercizio della giurisdizione da parte di tribunali penali dell'Ucraina:** l'art. 437 del Codice penale dell'Ucraina criminalizza la "Pianificazione, preparazione e svolgimento di una guerra aggressiva"; l'art. 6 del codice chiarisce che coloro che commettono questo reato nel territorio dell'Ucraina sono penalmente responsabili, e l'art. 8 estende espressamente le disposizioni del codice ai cittadini stranieri. Nel 2019, un tribunale ucraino ha dichiarato in contumacia l'ex presidente Viktor Yanukovich colpevole di tradimento e complicità nel crimine di aggressione.
- **Esercizio della giurisdizione da parte di tribunali penali della Russia:** solo un cambio di regime può fare immaginare che tribunali penali russi aprano indagini e procedimenti a carico dei responsabili dei crimini commessi in Ucraina, applicando il Codice penale della Federazione russa che obbliga alla repressione oltre che di alcuni crimini di guerra, del crimine di genocidio e del mercenariato anche del crimine contro la pace (vedi Articoli 353-359).
- **Esercizio della giurisdizione da parte di tribunali penali di Stati terzi:** Lituania, Germania, Spagna, Svezia e Polonia hanno aperto indagini per crimini commessi in Ucraina sulla base del titolo di giurisdizione penale universale; *dubbio* che quest'ultimo si possa anche applicare per il crimine di aggressione.

6. Corte Penale Internazionale *illustrata*


Stati contraenti

Stati firmatari ma che non hanno ratificato

Stati contraenti che si sono successivamente ritirati

Stati firmatari che successivamente hanno ritirato la firma

Stati non contraenti che non hanno neanche firmato



Sede: L'Aja



Testi giuridici fondamentali

Rome Statute
of the
International
Criminal
Court

Rules
of
Procedure
and Evidence

Elements
of
Crimes

Regulations
of
the Court

Regulations
of the
Office of the
Prosecutor

Regulations
of the
Registry

Code
of
Professional
Conduct for
counsel

Code of
Conduct for the
Office of the
Prosecutor

Code of
Judicial Ethics

International Criminal Court Org Chart

